

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2111-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 1975*

*modificato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1975 (V. Stampato n. 4130)*

**d'iniziativa dei senatori SANTALCO, COPPOLA, ATTAGUILE, SALERNO e TANGA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 1975*

Disciplina degli scarichi nelle acque marittime

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, comunque effettuata, può essere autorizzata, fino alla entrata in vigore di una legge organica che regoli sulla base delle intese internazionali le medesime immissioni nelle acque del Mediterraneo, a norma della presente legge.

**Art. 2.**

Il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di cui al precedente articolo è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la immissione, per i rifiuti di lavorazioni industriali, sia indispensabile tanto per lo svolgimento della normale attività produttiva quanto per mantenere o incrementare il livello di occupazione;

b) che il richiedente, in tutti i casi, si impegni ad installare idonei impianti di depurazione, a completare quelli in corso di costruzione e a perfezionare quelli già esistenti nei limiti previsti dall'articolo 3, ovvero ad adottare altri accorgimenti intesi ad evitare la immissione in mare dei rifiuti.

Nei casi in cui la costruzione dei predetti impianti comporti l'occupazione di aree demaniali marittime, resta salva la disciplina di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione ed alle relative norme regolamentari.

**Art. 3.**

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 l'interessato deve proporre apposita istanza al capo del Compartimento marittimo nella cui circoscrizione è prevista la

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

Sino all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque dall'inquinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare svolgimento dei servizi pubblici, nonché le condizioni igieniche degli abitati, l'immissione diretta nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, è subordinata all'autorizzazione del Ministro della marina mercantile.

**Art. 2.**

L'autorizzazione di cui al precedente articolo sarà rilasciata con la procedura prevista dagli articoli da 146 a 153 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed è comunque condizionata alla garanzia della salvaguardia dell'ambiente marino. A questo fine sono vincolanti il parere previsto dall'articolo 147 del predetto decreto presidenziale e quello della regione interessata, per le materie di sua competenza. Quest'ultimo parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di giorni 15 dalla richiesta, trascorso il quale esso s'intenderà concesso favorevolmente.

**Art. 3.**

Le capitanerie di porto controllano che gli scarichi avvengano nel rispetto delle autorizzazioni e che in ogni caso vengano adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento delle acque marine.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ubicazione dell'impianto, corredata dal progetto tecnico di massima delle opere che si impegna a realizzare, con l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei dati necessari per valutare la idoneità degli impianti, ai fini della eliminazione ovvero della neutralizzazione dei fattori inquinanti entro limiti che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente marino.

I predetti limiti per la valutazione dei fattori residui e della idoneità degli impianti di depurazione si applicano anche nei riguardi delle autorizzazioni da rilasciare ai sensi degli articoli 145 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Il capo del Compartimento marittimo, acquisiti i pareri vincolanti di uno degli istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché del medico provinciale, della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime competenti per territorio, concede l'autorizzazione con proprio decreto per il periodo di tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'impianto.

L'autorizzazione può avere una durata non superiore a tre anni dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato sino a due anni. La proroga è autorizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della sanità, per gli scarichi provenienti da servizi pubblici e con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli scarichi industriali.

Nel decreto di rilascio dell'autorizzazione è indicato il termine per l'inizio e per il compimento delle opere prescritte e sono fissati i tempi di esecuzione delle fasi intermedie, secondo le indicazioni formulate dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 4.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione si intende respinta, ove il capo del Compartimento marittimo non si sia pronunciato entro novanta giorni dalla presentazione della medesima.

Il capo del Compartimento marittimo può domandare chiarimenti e ulteriori adempimenti al richiedente, fissando all'uopo un termine; in tal caso il periodo di novanta giorni di cui al primo comma decorre dalla scadenza di tale termine.

## Art. 5.

L'Ufficio del genio civile per le opere marittime vigila sulla esecuzione delle opere e ne riferisce al capo del Compartimento marittimo.

Qualora non siano rispettati i termini di cui al precedente articolo 3, il capo del Compartimento marittimo revoca l'autorizzazione. In tal caso si applicano le norme della legge 14 luglio 1965, n. 963.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)